

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 10 del 10/07/07

COSTI DA PAESI BLACK LIST – SANZIONI PER OMESSA

A cura dell'ufficio Studi

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com*

COSTI DA PAESI BLACK LIST: SANZIONI PER OMESSA INDICAZIONE (art. 1, co. 301-303).

E' stato sancito che la mancata indicazione in dichiarazione dei costi provenienti dai paesi black list non provoca più il disconoscimento della deducibilità, ma solo una sanzione proporzionale pari al 10% con tetti massimi di 50 mila euro.

La stessa sanzione sarà applicabile anche per le violazioni già commesse nei periodi precedenti, a condizione che il contribuente fornisca la prova che il soggetto estero svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Resta ferma l'applicazione della sanzione da euro 258 a euro 2.065 per l'inesattezza della dichiarazione.

IVA: TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE (art. 1, co. 325).

Inserita una nuova disposizione che disciplina la territorialità della generalità delle prestazioni di intermediazione, secondo cui dette prestazioni si considerano effettuate in Italia quando l'operazione intermediata è ivi effettuata, a meno che il committente sia soggetto passivo in altro paese membro dell'UE.

Dette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo di imposta.

TRASFERIMENTI D'AZIENDA: ESCLUSIONE DALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (art. 1, co 78-79).

Prevista l'esclusione da tassazione (ai fini dell'imposta da successione e di donazione) nelle ipotesi di :

1. Patti di famiglia (art. 768 bis e ss. Cod. civ.)
2. Trasferimenti interfamiliari di aziende, ivi incluse quote di partecipazione (limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo**).

Purchè l'attività prosegua nei **5 anni** successivi al passaggio generazionale.

E' stato infine chiarito che nella valutazione delle aziende trasferite deve essere esclusa la componente di **avviamento** e che le nuove norme sulle successioni decorrono dal 3 ottobre 2006; per le donazioni le nuove misure si applicano agli atti formati dal 1° gennaio 2007.

Per le ulteriori norme sul tema si veda la parte dedicata alle persone fisiche.